

- (7) Per quanto riguarda la proposta di restrizione d'uso unicamente in ambienti interni, essa evita l'esposizione al brodifacoum degli animali non bersaglio come i piccoli mammiferi che vivono intorno agli edifici, riducendo così gli incidenti da avvelenamento primario. La restrizione può conseguentemente contribuire alla riduzione dell'avvelenamento secondario dei predatori che si nutrono degli animali contaminati.
- (8) La proposta di deroga è coerente con le disposizioni specifiche di cui alla direttiva 2010/10/UE, che lasciano agli Stati membri un certo livello di discrezionalità nell'applicazione delle misure di riduzione del rischio idonee e disponibili come condizione per autorizzare i prodotti contenenti brodifacoum. La proposta di deroga è giustificata ai fini della tutela dell'ambiente, in particolare in quanto mira a prevenire o ridurre l'avvelenamento primario e secondario di organismi non bersaglio. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Spagna per i prodotti di cui al paragrafo 2 è giustificata dai motivi inerenti alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Il paragrafo 1 si applica ai prodotti identificati dai seguenti numeri, come previsto dal registro per i biocidi:
- a) BC-KC011180-73;
- b) BC-VM011322-40.

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

17CE0484

